



COMUNE DI THIENE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Copia

N° 267/2021 del 04/03/2021

**OGGETTO: IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE .**

Voce Titolare: IV/1 Risorse finanziarie e patrimoniali- Entrate

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di Marzo, nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 7536 in data 26.02.2021, notificata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.

Componenti	Pr.	As.	Componenti	Pr.	As.
CASAROTTO Giovanni Battista (Sindaco)	SI		MARTINI Giuseppe	SI	
AZZOLIN Christian	SI		PASQUALOTTO Paola		SI
BARBIERI Ilario	SI		SARTORE Ludovica	SI	
BARONE Maria Angela	SI		SCHNECK Attilio	SI	
BUSIN Andrea	SI		SIMONATO Giovanni Domenico	SI	
CAROLLO Filippo	SI		STIVANELLO Lisa	SI	
FANTON Maurizio	SI		TOGNATO Abramo	SI	
FURIA Simone	SI		TURRA Silvia.	SI	
MARIN Roberta	SI				

Presenti n. 16 - Assenti n. 1

Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI Alberto, SAVIO Anna Maria, ZORZAN Andrea.

Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori CAROLLO Filippo, TOGNATO Abramo, TURRA Silvia., dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-ANNO 2021. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Relaziona l'Assessore Alberto Samperi illustrando la proposta di deliberazione.

Conclusa la presentazione della proposta il Presidente dichiara aperta la **DISCUSSIONE** alla quale intervengono il Consigliere Furia Simone (Lega Nord - Liga Veneta Sslvini) l'Assessore Samperi Alberto e il Presidente del Consiglio Comunale Fanton Maurizio.

Conclusa la discussione il Presidente pone quindi in **VOTAZIONE** la proposta di deliberazione per chiamata nominale da parte del Segretario Comunale dott. Luigi Alfidi; il provvedimento ottiene voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Busin Andrea, Furia Simone, Schneck Attilio, Tognato Abramo) essendo votanti n. 15 (non partecipa al voto il Consigliere Martini Giuseppe).

Analogamente il Presidente pone in **VOTAZIONE** l'immediata eseguibilità della deliberazione, che ottiene voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Busin Andrea, Furia Simone, Schneck Attilio, Tognato Abramo) essendo votanti n. 15 (non partecipa al voto il Consigliere Martini Giuseppe).

Si dà atto che il voto è stato espresso dai consiglieri attraverso manifestazione verbale espressa a seguito di appello nominale o tramite chat del sistema di videoconferenza.

Interventi e votazione allegati

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a

decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

PRESO ATTO CHE il sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non è ancora stato emanato alla data della presente deliberazione;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 07.02.2019, e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 212 del 21.05.2020, con la quale si sono previste aliquote differenziate per gli "immobili nei quali siano insediati esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita", intendendosi:

1. Immobili nei quali siano insediati esercizi di vicinato, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 ovvero esercizi commerciali aventi superficie di vendita fino a 250 mq;
2. Immobili nei quali siano insediate medie strutture di vendita, come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 aventi superficie di vendita superiore a 250 mq fino a 1500 mq;
3. Immobili nei quali siano insediate medie strutture di vendita, come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq fino a 2500 mq e/o grandi strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettera f) del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile	Rif. Normativo L.160/19

base	massima	minima	detrazione		Art. 1
0,50%	0,60%	0,00%	200 €	abitazione principale di lusso	c.748 c.749
0,86%	1,06%	0,00%	200 €	IACP – ERP	c.749 c.754
0,10%	0,10%	0,00%		fabbricati rurali strumentali	c. 750
0,10%	0,25%	0,00%		"beni merce"	c.751
0,76%	1,06%	0,00%		terreni agricoli	c.752
0,86%	1,06%	0,76%		Fabbricati gruppo "D" 0,76% riserva Stato	c.753
0,86%	1,06%	0,00%		altri immobili ed aree edificabili	c.754

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, richiamando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 21.05.2020, di riconfermare l' articolazione delle aliquote IMU per l'anno 2021;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023, in approvazione in questa stessa seduta di Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo è stata posticipata al 31.03.2021 con D.M. Interno del 13.01.2021;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla 1^ Commissione consiliare che ha esaminato l'argomento nella seduta del giorno 22.02.2021;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 19.02.2021 sotto il profilo della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 19.02.2021 sotto il profilo della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 4 essendo i votanti n. 15 (non partecipa al voto il Consigliere Martini Giuseppe), espressi con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell' IMU, da applicare nell'anno 2021 come di seguito riportato:

ALIQUOTA ordinaria	0,97 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) detrazione € 200,00	0,6 PER CENTO
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) – detrazione € 200,00 - e relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.	0,6 PER CENTO
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) e relative pertinenze di soggetti appartenenti a nuclei familiari con un componente invalido grave e/o portatore di handicap (L.104/92) la cui condizione sia certificata detrazione € 200,00	0,3 PER CENTO
ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARI per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.	0,65 PER CENTO
ALIQUOTA per immobili concessi in comodato d'uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il I° grado e da questi effettivamente utilizzati come abitazione principale, a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza, con obbligo di autocertificazione a carico del contribuente, a pena di decadenza del beneficio.	0,65 PER CENTO
ALIQUOTA per terreni	0,64 PER CENTO
ALIQUOTA Cat. A10	0,89 PER CENTO
ALIQUOTA Cat. B	0,89 PER CENTO
ALIQUOTA Cat. C3	0,89 PER CENTO
ALIQUOTA Cat. C1 e C1 destinati e utilizzati a piccole strutture di vendita fino a mq. 250 di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1)	0,89 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI Cat.D (esclusi immobili cat. D5 ed esclusi immobili destinati e utilizzati a grandi strutture di vendita e medie strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1)	0,89 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI Cat. C1-D (esclusi D5) destinati e utilizzati a medie strutture di vendita superiori a 250 mq fino a 1500 mq di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1	0,98 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI Cat. C1-D immobili destinati e utilizzati a medie strutture di vendita superiori a 1500 mq e alle grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1	1,06 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI Cat. D5	1,06 PER CENTO
ALIQUOTA per aree fabbricabili	1,06 PER CENTO
ALIQUOTA IMMOBILI SFITTI , intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ad eccezione di quelli tenuti a	1,06 PER CENTO

<i>disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche ed il pagamento della tassa rifiuti</i>	
Per fabbricati rurali ad uso strumentale e "beni merce"	0,04 PER CENTO

3. di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ;

4. di dare atto che: **l'importo minimo annuo da versare per IMU 2021 è di € 5,00** come già fissato per l'ICI e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU ;

5. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

8. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 4 essendo i votanti n. 15 (non partecipa al voto il Consigliere Martini Giuseppe).



n. 267 interventi e votazione.pdf

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale N° 267/2021 del 04/03/2021

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Fanton

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 31/03/2021 al 14/04/2021

Il Segretario Generale
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 21/04/2021

Il Collaboratore Amm.vo
Fiorella Zorzi

1 allegato



n. 267 interventi e votazione.pdf